

IVA

La Cassazione torna a esprimersi sul regime Iva della coassicurazione

di Marco Bargagli

La **Corte di Cassazione**, nella [sentenza n. 5885](#) depositata lo scorso **8 marzo**, si è nuovamente pronunciata su un **tema particolarmente dibattuto** in ambito assicurativo, ossia quello **riguardante il corretto trattamento fiscale** riservato alle **commissioni di delega**.

Tale ultimo **intervento giurisprudenziale**, segue quello emanato dalla stessa Cassazione nella recente [sentenza n. 22429 del 4 novembre 2016](#).

Le due sentenze sono intervenute nel contesto di **un aspro contenzioso** generatosi nel tempo tra il **Fisco e le compagnie assicuratrici** riguardante il **riconoscimento del regime di esenzione Iva** spettante alle **commissioni di delega** percepite dal soggetto che, **per conto delle imprese di assicurazione**, svolge **una serie di atti di interesse comune** nell'ambito dei **contratti di coassicurazione**, che trovano la loro disciplina nell'[articolo 1911 del codice civile](#).

Nello specifico, la *vexata quaestio* riguarda la **corretta qualificazione** delle **prestazioni rese dal soggetto delegatario** in quanto, in base **all'interpretazione espressa** da parte dell'**Amministrazione finanziaria**, tali servizi sarebbero da considerarsi come **operazioni autonome** rispetto all'**ordinaria attività assicurativa** e, come tali, **soggette ad Iva ex articolo 3, primo comma, del D.P.R. 633/1972**.

Di contro, le imprese di assicurazione hanno da sempre sostenuto che le predette operazioni **risultano essenziali rispetto alle operazioni di assicurazione**, con la conseguenza che si renderebbe applicabile il **regime di esenzione** da imposta *ex articolo 10, primo comma, n. 2) del D.P.R. 633/1972*.

Nel primo precedente giurisprudenziale, la Corte di cassazione ha ritenuto che alle **commissioni** percepite dal **soggetto delegato**, in seguito all'effettuazione di una **serie di prestazioni di servizi** (es. la **riscossione dei premi**, le **relazioni commerciali intrattenute con il cliente**, il **pagamento dell'indennizzo** previsto contrattualmente), spetta il **regime di esenzione Iva**.

A seguito di questa prima pronuncia la **Corte di Cassazione**, nella citata [sentenza n. 5885/2017](#) ha ribadito, in **fatto ed in diritto**, i concetti espressi in precedenza.

Tuttavia, l'organo giudicante **non si è pronunciato definitivamente sul tema** rinviando la causa

al giudice di *prime cure*, tenuto conto che la **decisione di merito risultava carente sotto il profilo delle motivazioni**.

In buona sostanza, la suprema Corte ha testualmente affermato che: “*ricorre dunque senza ombra di dubbio il denunciato vizio di omessa o comunque insufficiente motivazione sul punto decisivo in esame perché, come detto, l'ampia motivazione che correda la decisione di seconde cure ha una connotazione meramente astratta, e del tutto priva dei doverosi riferimenti alla fattispecie concreta*”.

In particolare, il giudice del rinvio, nel **rendere la dovuta motivazione ritenuta mancante** dovrà prestare **attenzione alla specifica configurazione dei rapporti contrattuali ricorrenti nella fattispecie concreta** sulla base del **costante orientamento espresso da parte della giurisprudenza comunitaria** (cfr. sentenze 5 giugno 1997, causa C-2/95; 13 dicembre 2001, causa C-235/00; 28 luglio 2011, causa C-350-10; 17 marzo 2016, causa C- 40/15), la quale ha affermato un importante **principio giuridico** così riassumibile: “*un'operazione di assicurazione implica, per sua natura, che esista un rapporto contrattuale tra il prestatario del servizio di assicurazione ed il soggetto i cui rischi sono coperti dall'assicurazione, ossia l'assicurato*”, mentre l'espressione “**prestazioni di servizi relative a operazioni di assicurazione**” costituisce una **nozione sufficientemente ampia** tale da considerare **diverse prestazioni** che concorrono alla realizzazione di operazioni di assicurazione, ivi compresa **la liquidazione di sinistri**, che risulta una **parte essenziale** delle medesime operazioni.

In definitiva, sulla base delle **indicazioni formulate da parte del giudice di legittimità**, ai fini dell'assoggettabilità delle **operazioni di coassicurazione al regime di esenzione Iva**, occorre verificare se la **società coassicuratrice delegataria**, che gestisce la **liquidazione dei sinistri**, sia anche **parte del rapporto in essere con l'assicurato** avendo assunto le correlate **obbligazioni contrattuali** nei suoi confronti sotto il profilo **della garanzia della copertura del rischio**.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)